

Lettera di intenti

tra

l'Università degli Studi di Trento

l'Università degli Studi di Udine

l'Università degli studi di Verona

Premesso

che le Università di Trento, Udine e Verona intendono estendere le collaborazioni in ambito didattico e scientifico in essere, al fine di accrescere la qualità della formazione e della ricerca in ambito interregionale e internazionale, anche in vista della partecipazione all'Euregio Tirolo – Alto Adige – Trentino e dell'Euregio “Senza confini – Ohne Grenzen” tra Friuli Venezia Giulia, Veneto e Carinzia;

che le tre Università intendono sperimentare ulteriori e nuove forme di stretta collaborazione per quanto attiene ai percorsi formativi e ai rapporti lavorativi, anche con riferimento al reclutamento di docenti e ricercatori.

Tutto ciò premesso, le tre Università firmano la seguente dichiarazione di intenti:

Articolo 1

Obiettivi e oggetto

- 1) Con il coinvolgimento delle istituzioni territoriali di ricerca, le Università perseguono i seguenti obiettivi nell'ambito della didattica e della ricerca:

- a) potenziamento dell'offerta formativa delle tre Università;
- b) incentivazione della mobilità di studenti e docenti fra le tre Università;
- c) collaborazione nei settori scientifici di interesse comune e valutazione della possibilità di impiego di docenti e ricercatori con doppia appartenenza;
- d) sviluppo di attività di ricerca nell'ambito di progetti di interesse comune, con specifico riferimento alle aree strategiche per lo sviluppo culturale, economico, sociale e tecnologico dei territori interessati.

Articolo 2

Ostruzione e offerta formativa

- 1) Le Parti contraenti pongono in essere forme regolari e strutturate di consultazione riguardo all'offerta formativa nei tre livelli della formazione (laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca) e favorire il riconoscimento degli esami sostenuti presso le altre Università.
- 2) Nel quadro del comune obiettivo dell'internazionalizzazione, le tre Università istituiscono percorsi formativi comuni. Modalità e forma dei percorsi di studio comuni sono definiti dagli organi competenti delle Parti contraenti, nell'ambito di specifici accordi.

Articolo 3

Mobilità studentesca

- 1) Le Università incentivano e sostengono la mobilità degli studenti tra le tre Università nel rispetto dei regolamenti in vigore.
- 2) Le Università assumono i provvedimenti necessari atti alla semplificazione dei procedimenti inerenti al riconoscimento reciproco degli esami sostenuti presso le altre Università, all'iscrizione degli studenti ai corsi di studio degli Atenei partner, nonché alla realizzazione di reti di collaborazione tra le singole unità accademiche competenti.

- 3) Le Parti contraenti si impegnano a reperire sovvenzioni straordinarie da parte dei governi regionali del Trentino, del Friuli Venezia Giulia e del Veneto per l'erogazione di borse di studio per gli studenti, al fine di incentivarne la mobilità.

Articolo 4

Mobilità e reclutamento dei docenti

- 1) Le Università promuovono e incentivano, entro i limiti di legge, la mobilità dei docenti, anche al fine di ottenere il riconoscimento che i requisiti richiesti per l'istituzione, l'attivazione e l'accreditamento dei corsi possano essere soddisfatti congiuntamente dalle tre Università.
- 2) Le Università si aggiornano in merito alla programmazione del reclutamento del corpo docente secondo le modalità stabilite da specifici accordi.

Articolo 5

Progetti scientifici e di ricerca

- 1) Al fine di incentivare la collaborazione scientifica, le Parti contraenti si impegnano a intensificare i rapporti scientifici e a concertare ambiti tematici entro i campi di ricerca di comune interesse nei quali sviluppare progetti congiunti.
- 2) Le Università, con il coinvolgimento delle istituzioni territoriali di ricerca, promuovono e sostengono l'istituzione di reti e strutture di ricerca congiunte, al fine di realizzare progetti di ricerca e convegni scientifici, potenziare le capacità di reperimento di risorse da parte di soggetti terzi e incentivare la produzione scientifica e i processi di trasferimento tecnologico.

Articolo 6

Coordinamento e organizzazione

- 1) Per la realizzazione degli interventi e delle attività previste dalla presente lettera di intenti, le Università istituiscono un Comitato di coordinamento composto da sei membri, designati dai rappresentanti legali delle tre Università, nella misura di due rappresentanti per ciascuna delle Parti.

- 2) I componenti del Comitato di coordinamento restano in carica per due anni e sono rinnovabili. Il Comitato elegge al suo interno il Presidente.

- 3) Il Comitato di coordinamento si riunisce almeno due volte all'anno, a rotazione in una delle tre sedi universitarie, su convocazione del Presidente.

- 4) Le funzioni del Comitato di coordinamento sono:
 - a) l'elaborazione del programma triennale di attività, definito sulla base delle proposte avanzate dalle Università con il coinvolgimento delle istituzioni territoriali di ricerca riguardanti gli specifici ambiti operativi di comune interesse, da sottoporre agli organi di governo delle tre Università;
 - b) il coordinamento, la diffusione delle informazioni e il monitoraggio delle attività sviluppate nell'ambito degli accordi attuativi della presente Lettera di intenti;
 - c) la redazione di un rapporto consuntivo delle attività svolte, da sottoporre annualmente agli organi di governo delle Università.

Articolo 7

Decorrenza e disposizioni finali

- 1) Le Università stipulano un Accordo quadro entro sei mesi dalla data di stipulazione della presente Lettera di intenti.